

Caso Zali: cronaca di una crisi istituzionale in tempo reale

Nota metodologica

Questo testo integra, senza ripeterla, l'analisi «Caso Zali: giustizia, media e responsabilità istituzionale» pubblicata su Ticinus il 23 luglio, cui si rimanda per l'inquadramento normativo generale, il confronto con i precedenti Kopp, Berset e Maudet e la cornice metodologica complessiva. Qui si dà conto degli sviluppi successivi e di alcuni profili non trattati nel primo scritto.

I procedimenti in corso sono in fase istruttoria e nessun accertamento è giunto a conclusione: la presunzione d'innocenza opera integralmente nei confronti di tutte le persone coinvolte. Questo testo non contiene giudizi sulla colpevolezza o sull'innocenza di alcuno, né valutazioni sulla veridicità dei materiali circolati. Le frasi attribuite alle registrazioni non vi sono riprodotte, e i riferimenti alla loro esistenza sono ripresi esclusivamente da quanto già pubblicato dalla stampa.

Uno dei filoni tocca la posizione di un minorenne in stato di detenzione. Nulla, in questa analisi, riguarda quella persona, la sua situazione personale o familiare: il procedimento che la sfiora è trattato unicamente nei suoi profili istituzionali — separazione dei poteri e riparto di competenze — e ogni elemento identificativo è deliberatamente omissivo. La tutela della personalità di un minore prevale su qualunque esigenza informativa.

Le prese di posizione dei partiti e degli altri attori sono riferite nei termini in cui sono state rese pubbliche. Dove il testo formula ipotesi sugli sviluppi possibili, lo fa in forma esplicitamente prospettica e senza attribuire intenzioni ad alcuno.

Per trasparenza: chi scrive si è occupato dei medesimi temi — indipendenza della magistratura, procedure di nomina dei procuratori e condotta dei membri dell'Esecutivo — in un contributo pubblicato nel marzo 2024 su Liberatv, in relazione a una vicenda che riguardava un altro consigliere di Stato. Il profilo del conflitto tra autorità inquirente e responsabilità politica sul settore, qui centrale, non vi compare: non fu allora rilevato da alcuno, autore compreso. È una circostanza che dice qualcosa sul problema — quando una configurazione non è codificata, non la si vede finché non produce un danno visibile — e che va dichiarata prima di trattarla.

Un'ultima avvertenza, di natura metodologica. Questa analisi affronta profili che il dibattito pubblico cantonale non ha finora esaminato — in particolare il rapporto tra la posizione di denunciante e l'apparenza di imparzialità dell'autorità inquirente, e il carattere estensivo della base legale sulla quale riposa la nomina dei procuratori straordinari. Alcuni degli elementi qui ricostruiti provengono da fonti disperse, da atti non sempre agevolmente accessibili e da precedenti richiamati per il tramite di documenti governativi anziché per lettura diretta. Non è escluso, in questo quadro, che il testo contenga imprecisioni fattuali o valutazioni discutibili. Chi fosse in grado di segnalarle — magistrati, deputati, colleghi giuristi, giornalisti o semplici lettori — è vivamente invitato a farlo: ogni rilievo sarà accolto e, ove fondato, incorporato in una versione aggiornata. Una ricerca su terreno inesplorato si corregge meglio in pubblico che in privato.

Il quadro dei fatti a oggi

Il 23 luglio il Consiglio di Stato, riunito in seduta straordinaria, ha auspicato e accolto la richiesta dello stesso Zali di rinunciare temporaneamente alla responsabilità politica di Magistratura e Polizia cantonale fino al termine degli accertamenti, esercitata nel frattempo dal Governo per il tramite della vicepresidente Marina Carobbio Guscetti. Zali resta presidente del Consiglio di Stato e mantiene la direzione del Dipartimento del territorio: è il «Zali dimezzato» uscito da quella seduta. PLR e Centro

hanno chiesto che la sospensione venga estesa alla presidenza, alla direzione del Dipartimento, alle competenze governative, alla partecipazione alle decisioni collegiali e alle funzioni di rappresentanza — richiesta che il Governo non ha finora accolto.

Sul fronte politico il quadro si è polarizzato rapidamente, con posizioni a più velocità:

- PLR e Centro hanno preso atto della sospensione ma ne hanno chiesto l'estensione, avvertendo che «qualora i fatti emersi dovessero essere confermati, non potrebbe esservi altra conseguenza politica e istituzionale che le dimissioni».
- PS, Verdi e Avanti Ticino chiedono un passo indietro immediato e, in caso di conferma dei fatti, le dimissioni pure e semplici; i Verdi hanno inoltre escluso esplicitamente che i dossier tornino a Norman Gobbi, richiamando la vicenda del suo incidente stradale.
- L'MPS è stato il primo a muoversi, chiedendo già il 22 luglio a Zali di valutare seriamente le dimissioni e di rinunciare subito ai due dossier.
- I Verdi Liberali hanno posto un aut aut diretto — smentita delle registrazioni o dimissioni — condizionato alla presa di posizione dell'interessato, non all'accertamento giudiziario.
- Il Partito Comunista ha definito doverosa la rinuncia ai dossier, respingendo però ogni deriva di sciacallaggio politico a un anno dalle elezioni, e ha proposto la nomina di un procuratore straordinario esterno — la stessa misura discussa nell'analisi del 23 luglio.
- L'UDC, dopo alcuni giorni di silenzio motivati dal «rispetto delle istituzioni e degli accertamenti in corso», ha rotto gli indugi il 25 luglio chiedendo le dimissioni immediate dal Consiglio di Stato. La formula usata dalla Direttiva del partito è significativa proprio per la distinzione che opera: «ferma restando la presunzione d'innocenza sul piano giudiziario, i fatti emersi pongono un gravissimo problema di responsabilità politica, credibilità istituzionale e integrità morale».
- La Lega, sola tra i partiti rappresentati in Governo, mantiene la linea attendista: prima i fatti, poi le valutazioni. Il coordinatore del movimento ha però convocato per martedì 28 luglio una riunione con i due rappresentanti leghisti in Consiglio di Stato e con il Coordinamento, alla quale prenderà parte anche Zali, nel frattempo rientrato dall'estero.

A questo quadro si è aggiunto, il 26 luglio, un segnale di natura diversa proveniente dall'area politica di riferimento del consigliere di Stato. L'editrice de Il Mattino della Domenica — settimanale che si dichiara indipendente dalla Lega pur riconoscendosi nell'area di centrodestra rappresentata da Lega e UDC — ha reso noto che la testata non sosterrà una sua eventuale ricandidatura al Consiglio di Stato nel 2027, precisando che si tratta di una valutazione politica maturata alla fine di giugno, fondata su divergenze di merito e nota all'interessato, e che la vicenda in corso «non cambia, semmai rafforza» quella posizione.

Un dettaglio giuridico chiude alcune strade: la destituzione popolare tramite raccolta di 15'000 firme non è attivabile nell'ultimo anno di legislatura, e il Governo non ha comunque il potere di rimuovere un collega dalla carica per via collegiale. Restano quindi solo due strade, già discusse nell'analisi precedente: le dimissioni volontarie di Zali, o la procedura di destituzione parlamentare degli artt. 92-96 LGC, attivabile solo dopo una condanna definitiva.

Sul fronte giudiziario si è nel frattempo materializzata l'iniziativa penale annunciata da Zali: il copresidente del PS Fabrizio Sirica ha reso noto di essere stato denunciato, precisando di ritenere che la richiesta di dimissioni non discenda dai fatti oggetto di accertamento ma dalla mancata risposta nel merito, e distinguendo così esplicitamente il piano politico da quello penale.

Al fronte politico si affianca ora anche la società civile organizzata: il collettivo «Io l'8 ogni giorno» — già protagonista di un presidio contro i femminicidi il 16 luglio, prima ancora della diffusione degli audio — ha annunciato per mercoledì 29 luglio un presidio unitario in Piazza Governo a Bellinzona, con tre richieste esplicite: le dimissioni immediate di Zali, l'«assunzione di responsabilità» da parte dell'intero Governo ticinese e la coerenza istituzionale con le politiche di prevenzione della violenza di genere.

È un salto di piano, non solo di intensità, rispetto alle prese di posizione dei partiti fin qui ricostruite: mentre le forze politiche collocano tutte la propria richiesta — pur con gradazioni diverse — nel registro della responsabilità politica, distinguendola con cura dall'accertamento penale, il collettivo si muove interamente su un terreno valoriale, senza sentire il bisogno di quella distinzione.

La sua argomentazione non attende l'accertamento giudiziario perché non riguarda l'accertamento di un reato, ma la compatibilità tra le parole già rese pubbliche e la permanenza in una carica di governo: è la stessa distinzione, ripresa più avanti in questo testo attraverso la lettura di Confucio e di Cincinnato, tra il piano normativo che attende la rettificazione dei nomi e il piano etico-valoriale che può muoversi anche prima e indipendentemente da esso.

La richiesta di «assunzione di responsabilità» estesa all'intero Governo, inoltre, converge con quel salto — dal singolo Zali all'Esecutivo nel suo complesso — che l'UDC aveva formulato negli stessi giorni sul piano dei comunicati partitici.

Un nodo ancora aperto: la presidenza del Governo

Dopo il trasferimento di magistratura e polizia cantonale alla vicepresidente Marina Carobbio Guscetti, Zali continua a seguire gli altri dossier del proprio Dipartimento del territorio. Restano quindi a Zali le competenze territoriali — pianificazione, costruzioni, ambiente — non toccate dalla decisione del 22-23 luglio.

Un dato forse sottovalutato nella cronaca dei giorni scorsi: **Zali resta presidente del Governo**. La sospensione delle competenze sensibili non ha toccato il ruolo di primo cittadino dell'Esecutivo cantonale, che detiene dal 15 aprile 2026, succedendo a Gobbi per il quarto e ultimo anno della legislatura 2023-2027.

Gli artt. 8 -- 10 del Regolamento sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione disciplinano la materia. L'art. 8 stabilisce che alla scadenza dell'anno il Vicepresidente assume la presidenza, che per il resto la carica è assunta per rotazione secondo l'anzianità di carica e subordinatamente in base all'età, e che il Presidente non è immediatamente rieleggibile. L'art. 9 affida al Presidente la direzione dell'attività del Consiglio di Stato, il compito di provvedere affinché le incombenze del Governo siano adempiute in modo tempestivo, efficiente e adeguato, e la sorveglianza generale sulla Cancelleria dello Stato. Il Regolamento non prevede alcuna causa di decadenza automatica della presidenza legata a un'inchiesta penale in corso: è una carica collegiale-organizzativa, non elettiva in senso proprio, revocabile solo dal Consiglio di Stato stesso.

L'apertura dell'istruttoria per abuso di autorità e tentata coazione non costituisce dunque, di per sé, una causa giuridica di incompatibilità con la presidenza. Ma PLR e Centro hanno chiesto esplicitamente che la sospensione venga estesa anche alla presidenza, precisando che si tratterebbe di una misura cautelativa, non di un'anticipazione di giudizio.

In base all'art. 3 della Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti — principio sancito anche dalla Costituzione cantonale — il Consiglio di Stato dispone della facoltà di organizzare liberamente la distribuzione del lavoro tra i propri membri:

potrebbe quindi, con una decisione collegiale, revocare a Zali anche la presidenza residua e trasferirla ad interim alla vicepresidente, come già avvenuto per magistratura e polizia.

Va però osservato che la stessa misura può essere raggiunta per due vie diverse, e che la differenza non è puramente formale. Il precedente del 23 luglio è istruttivo: la responsabilità su magistratura e polizia non è stata sottratta d'autorità, ma rinunciata dallo stesso interessato su auspicio del collegio, che ne ha poi preso atto.

La medesima strada resterebbe percorribile per la presidenza — una rinuncia temporanea di Zali, in attesa dell'esito degli accertamenti, accolta dal Governo — e avrebbe il vantaggio di evitare al collegio un atto di revoca unilaterale nei confronti di un proprio membro, che sarebbe inevitabilmente letto come una presa di posizione anticipata sul merito. È la differenza tra una misura organizzativa concordata e una sanzione implicita: identica nell'effetto, opposta nel significato istituzionale.

È un passo che il Governo non ha finora compiuto, nonostante la richiesta di PLR e Centro — e che, nella forma della rinuncia volontaria, dipenderebbe in primo luogo da una valutazione dello stesso interessato.

La funzione rappresentativa esterna della Presidenza

La presidenza non è solo un fatto organizzativo interno. L'art. 10 cpv. 1 lett. d) del Regolamento sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione attribuisce al Presidente il compito di rappresentare il Consiglio di Stato verso l'esterno — una funzione distinta e aggiuntiva rispetto alla direzione delle sedute e alla pianificazione dei lavori collegiali.

È una precisazione importante perché sposta il baricentro dell'analisi: la presidenza non è solo un ruolo di coordinamento interno all'Esecutivo, ma la principale interfaccia istituzionale del Cantone verso Berna, verso gli altri Cantoni e verso l'estero — in particolare verso l'Italia, con cui il Ticino intrattiene un dossier negoziale permanente e in questo momento particolarmente delicato.

Il contenzioso in corso: ristori frontalieri, un negoziato a tre

Il 30 giugno 2026, poche settimane prima dello scoppio del caso, il Consiglio di Stato ha annunciato per voce di Zali — con decisione unanime del collegio — la sospensione cautelativa del versamento di 50'221'177 franchi di ristori destinati alla Lombardia, pari al 46% dell'ammontare complessivo annuale dovuto all'Italia, in risposta alla contestata «tassa sulla salute» sui cosiddetti vecchi frontalieri. La quota destinata al Piemonte, che non ha annunciato l'introduzione della misura, non è stata toccata.

La vicenda ha generato divergenze esplicite non solo con Roma ma anche con Berna. Mentre il Consiglio di Stato ritiene la tassa lesiva dell'accordo bilaterale che vieta la doppia imposizione per i vecchi frontalieri, l'autorità federale ne ha dato una qualificazione giuridica diversa, ritenendola compatibile con i trattati vigenti. Il ministro italiano dell'economia ha dal canto suo definito il blocco dei ristori una violazione dei trattati internazionali. L'annuncio ticinese è peraltro caduto nello stesso giorno di un vertice romano tra la consigliera federale Karin Keller-Sutter e il ministro Giancarlo Giorgetti.

È un dossier che richiede continuità di presenza e credibilità di interlocuzione su tre tavoli simultanei — Bellinzona, Berna, Roma — e che nei prossimi mesi entrerà nella fase decisiva.

Il rischio di un deficit di credibilità negoziale

È in questo scenario che l'indebolimento della figura presidenziale assume un peso che va oltre la dimensione domestica: se Zali dovesse rimanere alla presidenza mentre pende un'istruttoria penale non ancora chiarita, la sua capacità di rappresentare credibilmente il Cantone in un negoziato già

teso con Roma — e già oggetto di frizioni con Berna sulla qualificazione stessa della misura italiana — potrebbe risultarne diminuita, non per ragioni giuridiche ma per la percezione, agli occhi delle controparti negoziali, di un interlocutore politicamente fragile.

È un argomento distinto da quelli già esaminati — normativo, politico, etico-personale: riguarda non la legittimità interna della presidenza, ma la sua efficacia proiettata all'esterno, in un dossier che tocca non solo interessi finanziari cantonali diretti ma anche aspetti di relazioni estere federali, e che richiede continuità di credibilità istituzionale nel tempo.

Va peraltro ricordato che lo stesso Regolamento prevede un correttivo praticabile senza attendere una revoca collegiale. L'art. 10 cpv. 2 del Regolamento stabilisce che il Collegio può delegare i compiti di rappresentanza ad altri membri del Governo, al Cancelliere o, con il consenso del Consiglio di Stato, ad altre persone — una soluzione più flessibile e meno drastica del trasferimento integrale della presidenza, che permetterebbe di preservare la continuità negoziale sui dossier più sensibili senza compiere il passo, politicamente più oneroso, della revoca formale.

Questa via, tuttavia, non è priva di un costo speculare. La delega selettiva della rappresentanza esterna, se sommata alle competenze già trasferite su magistratura e polizia, rischia di produrre esattamente il problema che Confucio attribuiva alla mancata rettificazione dei nomi: un titolare che porta ancora il nome di «presidente» ma di cui il contenuto reale della funzione si è progressivamente svuotato per accumulo di deleghe parziali.

Più le competenze si polverizzano senza che il nome della carica venga aggiornato di conseguenza, più cresce il rischio che nessuno — né gli interlocutori esterni, né l'opinione pubblica interna — sappia più con certezza chi stia effettivamente parlando in nome del Cantone in un dato momento: una confusione che non è solo simbolica, perché riduce la capacità stessa del Governo di agire con autorità riconosciuta, proprio nel momento in cui quell'autorità servirebbe con più urgenza.

La soluzione della delega selettiva, insomma, rischia di essere efficiente sul piano procedurale e destabilizzante su quello comunicativo — l'esatto rovescio dell'argine che dovrebbe costruire.

Il dato istituzionale sulla successione

In caso di dimissioni, dunque, la prima posizione in lista spetterebbe a un esponente dell'UDC e non alla Lega — fermo restando che il subentro presuppone l'accettazione dell'incarico, e che l'esito non è quindi automatico.

Il significato politico di questo dato è però meno univoco di quanto appaia a prima vista, e conviene dirlo. La rottura dell'alleanza elettorale annunciata dall'UDC è stata formulata in termini condizionati alla ricandidatura di una persona determinata, non come incompatibilità strutturale tra i due movimenti. Ne discende che il medesimo dato ammette due letture opposte. Se i due partiti si considerano oggi in competizione, il subentro rappresenterebbe per la Lega una perdita, e dunque un disincentivo. Se invece prevalessse la lettura secondo cui l'alleanza resta auspicabile e la sua ricomposizione è ostacolata da ragioni di persona, il segno si rovescerebbe. Il calcolo, in altre parole, non è univoco nemmeno per chi volesse farlo — ragione ulteriore per non attribuirlo ad alcuno, e per limitarsi a registrare un dato che il dibattito pubblico merita di conoscere per intero.

Il procuratore straordinario: uno strumento esistente, e i suoi limiti

L'analisi del 23 luglio menzionava, tra gli strumenti disponibili senza riforma legislativa, il procuratore pubblico straordinario. Il Ticino vi ha fatto ricorso nell'agosto 2024, per un conflitto interno al Tribunale penale cantonale: su richiesta motivata del Procuratore generale, e d'intesa con il Cantone dei Grigioni, il Consiglio di Stato designò un magistrato esterno in due giorni. L'istruttoria si chiuse

con un decreto di non luogo a procedere. Lo strumento esiste, funziona, ed è attivabile in tempi brevissimi.

Vale però la pena guardare da vicino su cosa si fondi. L'esigenza sostanziale — la ragione per cui un magistrato esterno diventa necessario — discende dal meccanismo di ricsuzione ed esclusione del diritto processuale penale, che impone l'astensione quando sussista un conflitto tale da compromettere l'imparzialità, effettiva o apparente. Il potere di designare concretamente quel magistrato è invece ricondotto dalla prassi cantonale all'art. 24 della Legge sull'organizzazione giudiziaria.

Quella norma è rubricata **«Supplenze durevoli»** e recita: «In caso di vacanza di qualsiasi seggio giudiziario o di impedimento di carattere durevole, il Consiglio di Stato può designare un supplente a ricoprire l'ufficio fino alla sostituzione o alla cessazione dell'impedimento». È una disposizione pensata per coprire una funzione rimasta scoperta — un seggio vacante, un titolare durevolmente impedito — non per affiancare al titolare, che resta in carica, un magistrato incaricato di un singolo incarto.

L'applicazione al procuratore straordinario riposa dunque su un'interpretazione estensiva: legittima, avallata dal Tribunale federale, non contestabile. Ma pur sempre estensiva. Il che spiega perché quella norma non contempli l'ipotesi in cui a essere implicato sia il collegio designante: non è una lacuna del legislatore, la disposizione disciplina semplicemente tutt'altro. E un'analogia regge finché il caso resta prossimo alla fattispecie da cui è tratta.

Perché la configurazione attuale se ne allontana. In tutti i precedenti richiamati — quello del 2024, quello ticinese del 2000 — il Consiglio di Stato poteva designare proprio perché era terzo: il conflitto si consumava dentro la magistratura. Lo dice il Governo stesso, senza coglierne la portata: nelle rare occasioni in cui il Ministero pubblico ha ritenuto di non poter dirigere un procedimento, esso «si è sempre rivolto al Consiglio di Stato». Sempre rivolto, mai il contrario.

Oggi l'organo cui spetterebbe la designazione è il medesimo collegio di cui la persona interessata fa parte. Non è in discussione la validità della base legale, ma la sua sufficienza in una situazione che nessuna delle pronunce citate ha dovuto considerare.

A ciò si aggiunge un profilo che il dibattito ha finora ignorato, e che pesa più di quello dell'imputato. Chi è sottoposto a istruttoria può vedere il sospetto di indulgenza sciolto dall'operato stesso della Procura: un'inchiesta rigorosa ne dimostra l'indipendenza, ed esiste dunque una condotta che rimuove il dubbio. Per il denunciante, no. Il Ministero pubblico dovrà decidere se dare seguito a una denuncia promossa da chi, fino al 23 luglio, ne aveva la conduzione politica — e diretta contro tre esponenti che siedono anche in Gran Consiglio, l'organo che elegge i magistrati. Dare seguito espone all'accusa di compiacenza; non darvi seguito a quella opposta. Nessuna decisione è neutra nell'apparenza, e nessuna condotta permette all'organo di dimostrare la propria imparzialità. È precisamente ciò che l'istituto è concepito per sciogliere.

Si potrebbe obiettare che la rinuncia del 23 luglio abbia già risolto il problema. Ma essa incide sul profilo dell'imputato, non su quello del denunciante: la denuncia resta pendente, i denunciati restano gli stessi, e il rapporto istituzionale pregresso non è modificato da alcuna redistribuzione di competenze interna al Governo. È inoltre dichiaratamente temporanea, valida fino al termine degli accertamenti — sicché i magistrati incaricati operano sapendo che, se l'istruttoria si chiudesse senza addebiti, l'interessato riassumerebbe la responsabilità politica del settore cui essi appartengono.

Una coincidenza di date. Una coincidenza di date. Il 21 luglio 2026 il Consiglio di Stato ha invitato il Gran Consiglio a respingere l'iniziativa parlamentare che proponeva di attribuire al parlamento la competenza di designare i procuratori straordinari, ritenendo l'assetto attuale solido e non bisognoso

di modifiche. Quarantott'ore più tardi si è trovato ad affrontare l'unica ipotesi che né la giurisprudenza richiamata né i precedenti cantonali avevano avuto occasione di considerare. Vale la pena notare che è il giorno successivo, il 22 luglio, che i promotori di quell'iniziativa hanno chiesto per primi al consigliere di Stato di rinunciare ai due dossier.

Nulla di tutto questo implica sfiducia verso la magistratura ticinese, la cui capacità di indagare anche sulle autorità è dimostrata proprio da quei precedenti — nel 2024 fu il Procuratore generale a segnalare da sé il proprio conflitto. La questione riguarda un piano diverso: non chi indaga, ma chi lo designa.

Un ultimo dato. Nel marzo 2024, aperto un procedimento penale relativo a un incidente stradale in Leventina, Norman Gobbi si autosospese dalla conduzione politica della polizia: subentrò Claudio Zali. Nel settembre 2025 l'arrocchino attribuì a Zali in via stabile magistratura e polizia. Nel luglio 2026 Zali ha rinunciato agli stessi dossier, ceduti alla vicepresidente Carobbio Guscetti. Lo stesso rimedio, tre volte in poco più di due anni, in una catena dove il sostituto del primo è divenuto il secondo ad avere bisogno di sostituzione.

Uno strumento che si applica con questa frequenza ha smesso di essere eccezionale. E ciò che non è più eccezionale meriterebbe una regola scritta, anziché una prassi ricavata per analogia da una norma sulle supplenze.

Un approfondimento dedicato — con la ricostruzione integrale dei precedenti cantonali, l'analisi delle garanzie costituzionali e convenzionali applicabili al Ministero pubblico e l'esame della posizione espressa dal Consiglio di Stato il 21 luglio — verrà pubblicato separatamente su Ticinus.

La cassa di risonanza: dal Ticino alla Svizzera, fino all'Italia

Entro pochi giorni dalla diffusione degli audio il caso ha superato i confini cantonali, trovando spazio sui principali quotidiani della Svizzera tedesca e romanda — Aargauer Zeitung, Tages-Anzeiger, Le Matin — e arrivando fino in Italia, dove il Corriere della Sera vi ha dedicato ampio spazio definendolo uno scandalo politico senza precedenti nella Svizzera italiana.

Sul piano istituzionale il quotidiano milanese individua tre filoni distinti che convergono sulla stessa figura: le registrazioni audio, l'istruttoria per abuso di autorità e tentata coazione relativa a un intervento presso strutture detentive, e una segnalazione riguardante un'assunzione nella sanità pubblica, sulle cui modalità il Consiglio di Stato si è espresso in termini critici. Quanto alla reazione dell'Esecutivo, il Corriere riserva il giudizio più severo non alla rinuncia di Zali alle deleghe di polizia e giustizia, bensì alla nota ufficiale con cui il Governo «stigmatizza ogni forma di violenza» e ribadisce l'impegno a rafforzare la lotta alla violenza di genere: una presa di posizione liquidata testualmente come «il minimo sindacale».

È una lettura che, dall'esterno, coglie ciò che l'analisi interna aveva già isolato: la sospensione parziale delle competenze non ha dissolto la percezione di un problema di credibilità riferito al Governo nel suo complesso, non al solo Zali. Un giudizio che, nel sistema politico ticinese, ha trovato nella presa di posizione dell'UDC del 25 luglio la formulazione più netta.

Cinque chiavi di lettura

I fatti di questi giorni si prestano a una lettura ordinata attraverso cinque autori distanti nel tempo, ciascuno pertinente a un piano diverso della crisi.

Confucio e il piano normativo. Il principio della «rettificazione dei nomi» (zhengming) sostiene che ogni ruolo ha un contenuto che deve corrispondere esattamente al nome che lo designa, pena un disordine che si propaga a cascata: se il linguaggio non è in accordo con la verità delle cose, ne

consegue che le punizioni non sono correttamente amministrate. È il fondamento più preciso per la forza d'inerzia degli artt. 92-96 LGC discussa nell'analisi precedente: il nome «consigliere di Stato eletto dal popolo» comporta una legittimazione che un sospetto non può alterare, perché farlo equivarrebbe a usare il nome «destituzione» per una realtà — l'accusa non ancora accertata — che non gli corrisponde.

Il rischio, in astratto, sarebbe quello di confondere il nome «sospettato» con il nome «colpevole». Va però riconosciuto, ed è forse il dato più incoraggiante di questa settimana, che il dibattito ticinese ha finora evitato quella confusione con notevole disciplina: PLR e Centro condizionano espressamente le dimissioni alla conferma dei fatti; l'UDC, pur chiedendole senza condizioni, premette in modo esplicito che la presunzione d'innocenza resta ferma sul piano giudiziario e fonda la propria richiesta su un giudizio di responsabilità politica; il copresidente del PS distingue apertamente ciò che è penalmente rilevante da ciò che lo è politicamente. Nessuno, cioè, ha finora chiesto una sanzione giuridica sulla base di un sospetto: si è chiesta una conseguenza politica sulla base di fatti già pubblici. È esattamente la rettificazione dei nomi che Confucio raccomandava — e spiega anche perché PLR e Centro insistano tanto sulla forma esatta della sospensione: se il nome delle competenze revocate non corrisponde al contenuto reale del potere ancora esercitato, il disordine si materializza comunque, a prescindere dalle intenzioni.

Machiavelli e il piano temporale. Nel capitolo XXV del Principe, la fortuna è un fiume in piena che devasta solo dove non si sono costruiti argini in tempo di calma; nei Discorsi, Machiavelli aggiunge che i governanti prudenti agiscono per prevenire i mali quando sono ancora «in erba», perché aspettare che si manifestino rende ogni rimedio tardivo e più costoso. La rinuncia di Zali alla responsabilità sulla magistratura è l'argine costruito dopo che la piena era già iniziata — non prima, come il modello richiederebbe — e il Governo si trova ora a doverne costruire in fretta un secondo, sotto la pressione della quasi totalità delle forze politiche cantonali: una sequenza che ricalca da vicino lo schema Maudet a Ginevra già discusso nell'analisi del 23 luglio, dove una prima misura intermedia fu seguita da una seconda più severa quando la prima si rivelò insufficiente.

Sun Tzu e il piano successorio. L'arte della guerra insegna a calcolare, prima di ogni mossa, chi ne ottiene il vantaggio se riesce — non per sospettare malafede, ma perché ogni lettura politica onesta richiede di verificarlo. Il dato relativo al subentro è esattamente il tipo di elemento di posizione che uno stratega verificherebbe prima di giudicare le intenzioni di un attore — salvo poi constatare, come si è visto, che in questo caso esso non conduce a una conclusione univoca. È del resto la lezione più utile di quel metodo: il calcolo va fatto, ma sapendo che può restituire un risultato ambiguo, e che in quel caso trarne inferenze sulle intenzioni altrui è un errore.

Tacito e il piano della propagazione del sospetto. Negli Annales, Tacito descrive come nel primo principato il sospetto stesso, non la prova, divenisse strumento di potere, propagandosi tra fazioni rivali indipendentemente da fatti nuovi che lo giustificassero. È la lettura più precisa della scalata di posizioni osservata tra il 21 e il 25 luglio — da MPS a Verdi a PS fino all'UDC — senza che sia intervenuto, in quelle ore, alcun nuovo elemento probatorio: il sospetto istituzionale si nutre di dinamiche che vanno oltre il fatto specifico, ed è per questo strutturalmente difficile da esaurire con una sola concessione, come la rinuncia ai due dossier ha appena dimostrato.

Cincinnato e il piano etico-personale

Resta il piano etico-personale, che l'analisi del 23 luglio individuava come distinto da ogni obbligo normativo o pressione politica. Il precedente più diretto è quello di Lucio Quinzio Cincinnato, nominato dittatore con poteri assoluti nel 458 a.C. per fronteggiare un'emergenza militare e, risolta la crisi in appena sedici giorni, dimessosi spontaneamente ben prima della scadenza del mandato. Cicerone e più tardi Machiavelli lodarono quel gesto non perché imposto da alcuna norma, ma

proprio perché fu una scelta personale di chi, avendo ancora piena legittimità per restare, giudicò da sé che il bene della Repubblica richiedesse la rinuncia. Nessuna istituzione costrinse Cincinnato: fu la tempestività e la spontaneità della rinuncia, non la rinuncia in sé, a farne il modello della virtù repubblicana romana. Una eventuale rinuncia di Zali, se e quando dovesse arrivare prima di un verdetto, avrebbe secondo questo stesso metro un valore politico difficilmente equiparabile a una dimissione imposta a distanza di settimane o mesi sotto pressione crescente.

Sei scenari per la settimana prossima

La settimana entrante ha due appuntamenti che ne scandiranno l'esito: martedì 28 luglio la riunione interna della Lega con i propri rappresentanti in Governo, e mercoledì 29 il presidio in Piazza Governo. Il primo deciderà quale dei seguenti scenari diventa praticabile.

Tenuta parziale. La Lega conferma la linea attendista sostenendo che la sospensione già decisa sia sufficiente in attesa degli accertamenti; il fronte che chiede le dimissioni resta senza strumenti per forzarle; Zali resta in carica in versione dimezzata per settimane o mesi.

Trasferimento della sola presidenza. Il Governo accoglie la richiesta di PLR e Centro senza estendere la sospensione ad altri dossier: la presidenza passa ad interim alla vicepresidente Carobbio Guscetti, Zali resta consigliere di Stato con la sola direzione del Dipartimento del territorio. È lo scenario a minor costo istituzionale tra quelli praticabili nell'immediato, perché la redistribuzione della presidenza è materia di organizzazione interna del collegio, e rappresenta un passo intermedio tra la tenuta attuale e un'escalation più ampia.

Lo scenario si declina peraltro in due varianti di significato assai diverso. Nella prima il collegio decide la revoca a maggioranza, con un atto unilaterale nei confronti di un proprio membro. Nella seconda — che ricalca il precedente del 23 luglio — è lo stesso Zali a proporre la rinuncia provvisoria alla presidenza in attesa dell'esito degli accertamenti, e il Governo si limita ad auspicarla e prenderne atto. L'effetto pratico è identico; il significato istituzionale è opposto, perché nella seconda variante nessuno viene privato di alcunché e non si crea il precedente di un Esecutivo che sottrae funzioni a un collega prima di qualunque verdetto. È anche, con ogni probabilità, la variante più agevole da realizzare in tempi brevi.

Escalation collegiale. La Lega, per evitare l'isolamento totale in Governo, si unisce alla richiesta di sospensione integrale; il Consiglio di Stato estende la revoca delle competenze fino a includere la presidenza, ma senza ancora arrivare alle dimissioni, condizionate alla conferma giudiziaria dei fatti.

Rinuncia volontaria — variante Cincinnato. Zali stesso, valutando che la propria permanenza dimezzata continui a paralizzare il Governo, decide autonomamente di dimettersi prima di qualsiasi verdetto: scenario che farebbe subentrare il primo dei non eletti della lista congiunta del 2023.

Escalation giudiziaria. Emergono nei prossimi giorni elementi tecnici sull'autenticità degli audio che accelerano bruscamente uno degli altri scenari, spostando il baricentro dal piano politico a quello giudiziario.

Ricorso al Gran Consiglio. Il Consiglio di Stato, riconoscendo di non poter più agire come autorità terza rispetto a un proprio membro, indirizza un messaggio al Gran Consiglio chiedendo di attivare la nomina di un procuratore pubblico straordinario per l'istruttoria che coinvolge Zali — anticipando così, con un atto ad hoc, ciò che l'iniziativa parlamentare del dicembre 2025 propone di rendere automatico. Sarebbe il primo caso in cui la nomina di un procuratore straordinario passa dalla via amministrativa a quella parlamentare, e chiuderebbe proprio il nodo procedurale che il precedente del 2024 lascia aperto.

Conclusioni: il criterio che conta più dell'esito

I sei scenari qui delineati hanno un tratto comune che vale la pena isolare, perché è più significativo di qualunque previsione su quale si realizzerà.

In nessuno di essi il piano normativo e quello etico-personale vengono scavalcati dal piano politico.

Anche nello scenario di escalation collegiale, il Governo può estendere la sospensione delle competenze — non può, e non potrà fino a una condanna definitiva, destituire Zali. Anche nello scenario di rinuncia volontaria, la decisione resterebbe comunque di Zali, non imposta dall'esterno.

È, a ben vedere, ciò che l'intera vicenda sta silenziosamente verificando: se un sistema istituzionale — nel quale la stessa rinuncia di Zali alle competenze su giustizia e polizia è stata auspicata e accolta dal Governo in corpore — sotto la pressione della quasi totalità delle forze politiche cantonali, di un caso mediatico di portata nazionale che sta suscitando interesse internazionale e di un'istruttoria penale aperta, riesca comunque a tenere separati i piani: a non lasciare che la convergenza politica produca, di fatto, l'effetto di una destituzione che la legge non consente.

Fin qui, ha tenuto — e non per caso. La rinuncia ai due dossier è arrivata per via collegiale, non per pressione esterna imposta con la forza. Le richieste di dimissioni, anche le più recise, sono state formulate come conseguenze politiche e non come sanzioni anticipate, con la presunzione d'innocenza esplicitamente riaffermata anche da chi chiede il passo indietro senza condizioni. Nessun partito ha proposto di forzare la mano oltre gli strumenti che l'ordinamento mette a disposizione. In un cantone piccolo, in piena estate e a un anno dalle elezioni, non era affatto scontato.

Qui torna utile Machiavelli, ma non quello degli argini del Principe: quello dei Discorsi. Nel settimo capitolo del primo libro egli sostiene che le accuse sono necessarie al mantenimento della libertà repubblicana, e che il problema non nasce mai dal fatto che i cittadini accusino i potenti, bensì dall'assenza di vie ordinate attraverso cui farlo.

Quando quelle vie mancano, o sono troppo lente, il malcontento non svanisce: cerca «modi straordinari» — e sono questi, non l'accusa in sé, a danneggiare la repubblica. L'esempio che porta è quello di Coriolano, che la plebe voleva linciare in tumulto e che i tribuni citarono invece a comparire in giudizio, convertendo la furia in procedura.

Letto con questa lente, il presidio del 29 luglio non è un'anomalia da deplorare né una pressione da assecondare: è il segnale prevedibile di uno scarto tra i tempi dell'indignazione e quelli dell'accertamento. La piazza si muove sul piano che le è proprio — quello del giudizio politico e valoriale, che non attende sentenze — e nel farlo esercita quella funzione che il primo articolo, con Battaglini, aveva chiamato «le accuse dei vizi». Il compito delle istituzioni non è silenziarla, e nemmeno obbedirle: è offrirle in tempi ragionevoli quella «citazione a comparire» — un accertamento terzo, credibile e rapido — che sola può convertire la pressione in verifica.

Vale però la pena ricordare, in via del tutto propedeutica e senza voler attribuire alcuna intenzione agli organizzatori, quanto il Cantone ha già sperimentato nell'autunno 2025. In occasione delle contestazioni legate alla presenza di autorità federali, a Bellinzona e poi a Camignolo, si è visto con chiarezza come una manifestazione possa produrre l'effetto opposto a quello voluto: il messaggio dei promotori passò in secondo piano rispetto alla contestazione in sé, alcuni cittadini estranei alla vicenda furono fatti oggetto di offese personali, e l'intervento delle forze dell'ordine divenne esso stesso il centro della polemica successiva, con uno strascico mediatico che oscurò completamente il tema di partenza.

È un rischio che vale la pena isolare, perché non riguarda le opinioni di nessuno ma la loro efficacia. Le forze dell'ordine si trovano in queste occasioni in una posizione strutturalmente ingrata, chiamate a garantire simultaneamente il diritto di manifestare e l'ordine pubblico, esposte alla critica qualunque cosa facciano, e finiscono per essere percepite come parte di uno scontro politico anziché come garanti neutrali del suo svolgimento ordinato.

Ogni episodio che le trascina in quel ruolo indebolisce entrambe le cose: la credibilità della protesta e quella dell'istituzione che dovrebbe proteggerla.

La lezione machiavelliana vale dunque in due direzioni simmetriche. Alle istituzioni chiede di non lasciare che le vie ordinate siano troppo lente, perché è la loro lentezza a generare i modi straordinari. A chi manifesta chiede il contrario e insieme la stessa cosa: che la forza della richiesta stia nella sua compostezza, perché una piazza dignitosa costringe le istituzioni a rispondere nel merito, mentre una piazza che degenera offre loro l'alibi più comodo per non farlo. Il 29 luglio, in questo senso, sarà un banco di prova non solo per il Governo.

Da ultimo, è significativo che perfino il Partito Comunista — che pure ha definito doverosa la rinuncia ai dossier, senza tuttavia unirsi al fronte di PS, Verdi e MPS nella richiesta di dimissioni — abbia scelto di tradurre la propria pressione nella proposta di un procuratore straordinario, cioè in un rimedio istituzionale, non in un appello alla piazza.

Va precisato, per evitare equivoci sulla natura del suggerimento, che la proposta di un procuratore straordinario esterno qui discussa non nasce dalla presa di posizione del Partito Comunista, né da essa dipende: è stata formulata per la prima volta nell'analisi del 23 luglio, su basi tecnico-istituzionali e indipendentemente da qualunque schieramento politico, e il PC ne è stato semplicemente uno dei destinatari, non l'origine. La sua fondatezza giuridica, discussa nelle pagine precedenti, non muta né si rafforza in base a chi, in sede politica, scelga in seguito di farla propria.

Il rischio, per il Ticino, non sta dunque in quale degli scenari prenderà forma. Sta nel trattare la variabile decisiva — la posizione che la Lega assumerà martedì 28 — unicamente in chiave di calcolo elettorale. Un calcolo che, come si è visto, non offre nemmeno una risposta chiara: la domanda che il partito ha davanti non è «cosa conviene nell'immediato», ma quale sia il punto in cui difendere un proprio esponente costa più che lasciarlo decidere da sé.

Un commento personale, non un'analisi: la «flussocrazia»

Qui esco deliberatamente dal registro dell'analisi fattuale per proporre una chiave di interpretazione personale, che il lettore è libero di condividere o respingere come tale.

Chiamo «flussocrazia» — riprendendo le riflessioni della politologa Asma Mhalla — quella condizione in cui il potere legittimante di un evento pubblico non deriva più soltanto dall'accertamento dei fatti secondo le procedure previste, ma dalla velocità, dal volume e dall'immediatezza con cui l'evento stesso attraversa i flussi mediatici e social prima che qualunque accertamento possa maturare.

Non è un giudizio sulla fondatezza delle accuse rivolte a Zali, che restano — come questo stesso impianto di analisi ha sempre sostenuto — di competenza esclusiva della magistratura fino a un verdetto definitivo.

È piuttosto un'osservazione sulla velocità con cui il caso si è imposto: in pochi giorni ha raggiunto la stampa di tre aree linguistiche e due paesi, mentre la risposta istituzionale del Cantone ha richiesto oltre una settimana per arrivare alla sola revoca parziale delle competenze, senza ancora toccare la presidenza.

Sotto la flussocrazia, un'istituzione non viene giudicata solo per quello che decide, ma per quanto rapidamente riesce a mostrare di essere ancora capace di decidere — indipendentemente dal fatto che quella rapidità sia davvero compatibile con la cura che ogni accertamento di fatti gravi richiederebbe.

È una tensione che nessuna procedura giuridica, per quanto ben scritta, può risolvere da sola: gli artt. 92-96 LGC proteggono Zali dalla precipitazione del giudizio politico, ma nulla protegge il Ticino dalla percezione, ormai nazionale e in parte internazionale, di un'istituzione che fatica a tenere il passo dei propri stessi tempi.

Se c'è un'urgenza reale in questa vicenda, al di là del suo esito giudiziario, è forse proprio questa: dimostrare che si può essere tempestivi senza essere precipitosi — cosa che, di questi tempi, non è affatto garantita.

Niccolò Salvioni, analista politico-istituzionale indipendente, Ticinus — Centro Studi, Locarno, Cantone Ticino, Svizzera. Aggiornato al 26 luglio 2026, ore 08:00